

**Circolare N. 4/2005**

**Recepimento della Direttiva 2003/49/CE**

**Interessi e Canoni tra Società consociate di Stati UE diversi.**

**Premessa**

Si porta a conoscenza che il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo n. 143 del 30.05.2005 per l'attuazione della Direttiva 2003/49/CE, riguardante il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi dall'Unione europea.

Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali novità e disposizioni inerenti gli interessi ed i canoni.

**Direttiva 2003/49/CE**

La Direttiva 2003/49/CE esonera da ogni forma di ritenuta alla fonte i pagamenti effettuati da una società di uno Stato membro Ue – denominato Stato di origine – o da una stabile organizzazione in detto Stato di una società residente in un altro Paese Ue, a titolo di interessi e canoni<sup>1</sup>, ad un'altra società Ue o stabile organizzazione di società Ue, situata in un altro Stato Ue<sup>2</sup>.

Tutto ciò deve aver luogo fra società consociate, in cui la prima detenga una partecipazione diretta minima nella seconda di almeno il 25% del capitale o viceversa,

---

<sup>1</sup> Come definiti al paragrafo successivo.

<sup>2</sup> Affinché la stabile organizzazione possa essere ammessa a godere dei benefici della Direttiva 2003/49/CE, in quanto erogatrice degli interessi o canoni, è necessario che essa possa dedurre fiscalmente questi pagamenti nello Stato d'origine.

È inoltre, necessario che la società che riceve i pagamenti dalla sua stabile organizzazione nello Stato d'origine non sia di fatto “vuota”, ma eserciti, in tutto o in parte, ogni sua attività tramite la stabile organizzazione erogatrice stessa.

oppure una terza società detenga una partecipazione diretta minima del 25% del capitale nella prima e nella seconda.

Per esempio, una società italiana A, che paga gli interessi ad una società B cipriota, deve essere posseduta per almeno il 25% del capitale, o possederne il 25%, oppure entrambe – la A e la B – devono essere figlie al 25% di una terza società C, residente ad esempio in Germania (oppure anche in Italia).

Gli Stati membri hanno, però, la facoltà di sostituire il criterio della partecipazione al capitale con quello dei diritti di voto<sup>3</sup>.

Tutti i soggetti coinvolti devono essere residenti nella UE ed, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2003/49/CE, le condizioni di collegamento summenzionate devono persistere per un periodo ininterrotto di almeno 2 anni.

### **Normativa Italiana**

Il D.Lgs. di recepimento ha integrato il co. 4 dell'art. 25, DPR 600/1973, prevedendo una ritenuta del 30% a titolo d'imposta anche sull'ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l'uso o la concessione in uso di *attrezzature industriali, commerciali e scientifiche* che si trovano nel territorio dello Stato.

Esso ha inoltre introdotto nel DPR citato l'art. 26-quater, che prevede l'esenzione per le ritenute previste agli art. 25 e 26, DPR 600/1973, sugli interessi ed i canoni pagati da società di diritto italiano organizzate in forma di S.p.A., società in accomandita per Azioni, S.r.l. ed enti pubblici e privati che esercitano attività industriali e commerciali.

L'esenzione è accordata qualora le società e gli enti che erogano gli interessi o i canoni a società Ue, rispettino il limite del 25% del diritto di voto ininterrottamente per almeno 1 anno<sup>4</sup>.

Se la società erogante è italiana, i diritti di voto sono quelli esercitabili nell'assemblea ordinaria prevista dagli artt. 2364, 2364-bis e 2479-bis c.c..

Lo stesso vale se l'ente erogante è una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di società estera che sia assoggettata all'imposta sul reddito delle società senza fruire di esonero, se gli interessi ed i canoni sono inerenti all'attività stessa.

---

<sup>3</sup> Quest'ultima soluzione è stata seguita anche dal nostro Legislatore.

<sup>4</sup> Il Legislatore italiano ha ridotto il periodo di due anni imposto dalla direttiva 2003/49/CE.

Viene prevista la stessa possibilità per le entità “sorelle”, vale a dire per le società che abbiano una casa madre comune che detenga di entrambe almeno il 25% di diritti di voto, sempre ininterrottamente per almeno 1 anno.

### **Interessi e Canoni**

Ai fini del recepimento della normativa, la definizione di interessi e canoni si allinea con la definizione dell'Organizzazione della Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) e nello specifico:

- si considerano canoni, i compensi di qualsiasi natura percepiti per l'uso o la concessione in uso:
  - 1) del diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche ed il software;
  - 2) di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico;
  - 3) di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche;
- si considerano interessi, i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca, in particolare, i redditi derivanti da titoli, da obbligazioni e da prestiti, compresi gli altri proventi derivanti dai suddetti titoli o prestiti.

Non sono, invece, considerati come interessi:

- a) quelli riqualificati ai sensi dell'art. 98, DPR 917/1986<sup>5</sup>;
- b) le remunerazioni derivanti da associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza<sup>6</sup>;
- c) quelli derivanti da varie tipologie di prestiti partecipativi;
- d) pagamenti a fronte di crediti il cui rimborso della quota capitale è prevista dopo 50 anni dalla data di emissione.

A differenza di quanto disposto dalla Direttiva 2003/49/CE, le penali per il pagamento tardivo sono considerate interessi.

---

<sup>5</sup> Disciplina sul contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione.

<sup>6</sup> Art. 44, DPR 917/1986.

### **Beneficiario Effettivo**

Grande attenzione è prestata alla definizione di beneficiario degli interessi e dei canoni, in chiave chiaramente antielusiva.

Infatti le società o gli enti beneficiari UE, oltre a dover essere ricompresi nell'elenco di cui all'allegato A del D.Lgs. n. 143/2005, devono essere fiscalmente residenti in uno Stato membro e non essere considerati come fiscalmente residenti al di fuori dalla UE, in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni<sup>7</sup>.

Devono, inoltre, essere assoggettati ad una delle imposte elencate nell'allegato B del D.Lgs. n. 143/2005, oppure ad un'imposta sostanzialmente identica.

Non è solo, però, sotto l'aspetto del soggetto beneficiario che si deve considerare l'esenzione, ma anche sotto il profilo degli interessi ed i canoni pagati che, come spesso succede, beneficiano di trattamenti di esenzione parziale o totale.

A tal proposito il Legislatore dovrà provvedere a regolamentare il rapporto con quegli Stati che concedono dei regimi transitori di agevolazione fiscale dei redditi da interessi o canoni.

Non si fa, tuttavia, riferimento alla formazione della base imponibile delle società beneficiarie stesse, che potrebbero, quindi, usufruire indirettamente di alcuni vantaggi sull'imposizione complessiva del reddito.

Essere beneficiario dei pagamenti è comunque condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione della normativa, vista l'introduzione del concetto di beneficiario effettivo.

Infatti:

- a) le società che incassano non devono agire in qualità di intermediario, agente, delegato o fiduciario di un altro soggetto beneficiario finale;
- b) le stabili organizzazioni devono avere un collegamento effettivo al credito, diritto, utilizzo o informazione che genera i pagamenti di interessi o canoni.

Si rammenta inoltre che nelle situazioni di controllo, diretto o indiretto, del debitore sul beneficiario effettivo o di quest'ultimo sul debitore, o di entrambi da parte di un terzo soggetto,

---

<sup>7</sup> Per esempio, una società Irlandese con residenza fiscale negli Stati Uniti in virtù dell'accordo fiscale tra questi due paesi.

gli importi di interessi e canoni superiori al valore normale, calcolato secondo il comminato disposto dagli artt. 9 e 110 co. 2, DPR 917/1986, non beneficiano dell'esenzione.

Punto fondamentale per l'ottenimento dell'esenzione è la produzione di un'adeguata documentazione consistente in una dichiarazione di residenza fiscale dello Stato membro del beneficiario effettivo, nonché un'attestazione di:

- 1) sussistenza del requisito di durata;
- 2) sussistenza del requisito di consistenza dei diritti di voto;
- 3) imponibilità dei redditi ricevuti nello Stato del beneficiario;
- 4) beneficiario effettivo.

I modelli e le specifiche modalità di attuazione dovranno essere fissati con specifico provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### **Norma Antielusiva**

A completamento dell'apparato normativo antielusivo, il Legislatore ha aggiunto la lett. f-ter) al co. 3 dell'art. 37-bis, DPR 600/1973 che include i pagamenti di interessi e canoni, di cui al nuovo art. 26-quater del medesimo decreto, fra le fattispecie antielusive di inopponibilità, qualora i soggetti beneficiari siano controllati direttamente o indirettamente da uno o più soggetti non residenti in uno Stato Ue.

Difficoltà potranno sorgere qualora lo Stato europeo in cui è residente il soggetto beneficiario abbia una Convenzione fiscale con uno Stato extra-Ue che, per esempio discrimini la medesima situazione nei confronti del medesimo soggetto quando sia coinvolto un altro Stato, che non abbia però la medesima convenzione in vigore.

### **Norma CFC**

Un punto interessante da sollevare riguarda la strana situazione in cui si verranno a trovare le società cipriote.

Infatti Cipro fa parte dei Paesi inclusi all'art. 1, DM 21.11.2001 per l'applicazione della normativa sulle società collegate estere (CFC) di cui agli artt. 167 e 168, DPR 917/1986.

Pertanto si potrebbe produrre una situazione in cui una società italiana detenga il 25% di una società cipriota a cui si applichi la normativa CFC, e di un'altra italiana che paghi a quest'ultima

degli interessi o dei canoni in esenzione di ritenute, ai sensi della Direttiva 2003/49/CE, con una complessa gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale italiana, vista la doppia natura della società cipriota (prevista dalla Direttiva 2003/49/CE e inclusa nella "Black List").

Sarebbe quindi opportuno quanto prima un intervento correttivo del citato decreto che tenga conto dell'ingresso di Cipro nell'Unione Europea, effettivo già dal 01.05.2004.

### **Decorrenza**

Questo è il punto più controverso ed in conflitto con il dettato della Direttiva 2003/49/CE, la quale espressamente prevede all'art. 7 che l'entrata in vigore è il 1° gennaio 2004 (salvo applicazione di alcune deroghe transitorie per alcuni Stati membri fra cui la Grecia, la Spagna ed il Portogallo) facendo esplicito riferimento "al pagamento" di interessi e canoni, mentre all'art. 3 del D.Lgs n. 143 si parla di applicazione della esenzione agli interessi e canoni *maturati* a decorrere al 01.01.2004.

Questa scelta è stata probabilmente dettata da esigenze di gettito, come pure dall'intento di colpire coloro che volontariamente hanno ritardato i pagamenti di interessi e soprattutto canoni per poter beneficiare del regime più favorevole di esenzione delle ritenute.

Non possiamo, però, fare a meno di sottolineare il contrasto con la Direttiva 2003/49/CE, che potrebbe portare ad un contenzioso presso la Corte di Giustizia europea dall'esito incerto per l'Amministrazione Finanziaria italiana.

Roma, 1 agosto 2005

Dr. Alessandro Golia